



Decreto Dirigenziale n. 276 del 25/06/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PISTA IN TERRA REALIZZATA IN CASTAGNETO DA FRUTTO FG. 41 EX P.LLE 6 E 17" DA REALIZZARSI IN LOC. SERRALONGA NEL COMUNE DI SERINO (AV) - PROPOSTO DAI SIG.RI CERRONE CARMINE E ANSALONE MARINA. ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA APPROPRIATA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 19.06.2010, acquisita al prot. n° 608829 in data 16.07.2010, i Sig.ri Cerrone Carmine e Ansalone Marina, con sede in Salerno alla via San Leonardo n. 239, hanno presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "pista in terra realizzata in castagneto da frutto Fg. 41 ex p.lle 6 e 17" da realizzarsi in loc. Serralunga nel Comune di Serino (AV);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore Bruno - Irmici;

- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 6.03.2012:

- visto il Rapporto del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Serino, prot. 803 del 23 novembre 2006 e successiva missiva acquisita al Prot. Reg. n. 2012. 0074635 del 31/01/2012, in cui si attesta l'apertura, in area naturale protetta e in assenza delle prescritte autorizzazioni, di pista in terra il cui primo tratto, per una lunghezza di circa mt. 350, consiste in un ripristino ed ampliamento di un sentiero preesistente, mentre il restante tratto, di circa 330 mt., è da considerare di nuova realizzazione;
- vista la documentazione di cui all'istanza n. 608829 del 16.07.2010, a firma dei proponenti Sig. Cerrone Carmine e Sig.ra Ansalone Marina, nonché le successive integrazioni documentali acquisite al protocollo al n. 2012. 0099626 del 09/02/2012;
- considerato che i lavori di realizzazione della pista e, segnatamente, le attività di tracciamento, apertura e livellamento, hanno comportato l'asportazione del cotico erboso naturale e la rottura del piano basale per la rimozione della roccia affiorante, con la conseguente alterazione orografica dei luoghi; tali lavori, inoltre, hanno inciso la coltre piroclastica di un versante montano già sottoposto a fenomeni di instabilità e, per tale motivo, classificato in area R4 in base alle vigenti NTA del PSAI dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;
- ritenuto che la tipologia di intervento, le relative modalità di realizzazione nonché l'uso previsto possono prefigurare un potenziale rischio di frammentazione degli habitat e disturbo delle specie tutelate e di cui si stima la presenza nel sito;
- ritenuto che, non potendosi evincere dalla valutazione preliminare l'esatta localizzazione degli habitat oggetto di tutela, con particolare riferimento a quelli classificati come prioritari, nonché delle specie di interesse comunitario ivi individuate che richiedono particolare attenzione, non è determinabile in quale misura l'opera realizzata abbia inciso sui medesimi habitat e specie;
- tenuto conto che il proponente, a seguito della realizzazione della pista di che trattasi, non ha posto in essere le opportune misure di monitoraggio e/o gestionali che verificassero e consentissero il mantenimento della coerenza della struttura e funzione ecologica del sito, riguardo sia alle specie di interesse comunitario ivi individuate (principalmente per quelle la cui presenza nel sito è da ritenersi comune), sia al complesso di habitat presenti (prioritari e non);
- considerato, inoltre, che le modifiche apportate ai suoli appaiono incompatibili con quanto disciplinato all'art. 2 lett. f) e all'art. 5 lett. r) del DM 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), i quali dispongono il "divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

ha deciso **di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Incidenza appropriata**, disponendo la prosecuzione delle analisi per verificare la significatività delle interferenze generate sugli habitat e le specie per i quali il sito è stato proposto ai fini della rete Natura 2000, con particolare attenzione alle specie e agli habitat prioritari ivi presenti.

- Inoltre andrà prodotta un'adeguata relazione geologica-geotecnica in quanto lo studio trasmesso appare genericamente riferito ad opere a farsi non coincidenti con l'attuale stato dei luoghi.
- La richiesta relazione dovrà comprendere sezioni trasversali dello stato di fatto in numero adeguato per consentire, a conclusione, la verifica della stabilità del versante e le opere a farsi per il suo completamento.
- Di tali opere si richiedono le tecniche utilizzate nonché i particolari costruttivi. Nella relazione andrà altresì valutata la compatibilità idrogeologica con il versante (portata a monte, regimazione e quant'altro). La Commissione rileva che l'opera ha procurato, anche se non quantizzabile, un

sicuro danno agli ecosistema protetti e auspica l'attuazione di ogni misura di tutela per evitare l'uso dell'area al fine di prevenire ulteriori alterazioni.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97;
- D.P.R. n. 120/2003;
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Incidenza appropriata**, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 6.03.2012, in merito al progetto "pista in terra realizzata in castagneto da frutto Fg. 41 ex p.lle 6 e 17" da realizzarsi in loc. Serralunga nel Comune di Serino (AV), proposto dai Sig.ri Cerrone Carmine e Ansalone Marina, con sede in Salerno alla via San Leonardo n. 239, disponendo la prosecuzione delle analisi per verificare la significatività delle interferenze generate sugli habitat e le specie per i quali il sito è stato proposto ai fini della rete Natura 2000, con particolare attenzione alle specie e agli habitat prioritari ivi presenti.
 - Inoltre andrà prodotta un'adeguata relazione geologica-geotecnica in quanto lo studio trasmesso appare genericamente riferito ad opere a farsi non coincidenti con l'attuale stato dei luoghi.
 - La richiesta relazione dovrà comprendere sezioni trasversali dello stato di fatto in numero adeguato per consentire, a conclusione, la verifica della stabilità del versante e le opere a farsi per il suo completamento.
 - Di tali opere si richiedono le tecniche utilizzate nonché i particolari costruttivi. Nella relazione andrà altresì valutata la compatibilità idrogeologica con il versante (portata a monte, regimazione e quant'altro). La Commissione rileva che l'opera ha procurato, anche se non quantizzabile, un sicuro danno agli ecosistema protetti e auspica l'attuazione di ogni misura di tutela per evitare l'uso dell'area al fine di prevenire ulteriori alterazioni.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
4. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri